

Corte di Appello di Torino, 21.02.2000

Il marito insulta e denigra pubblicamente la moglie, ledendone l'autostima e la dignità personale. La donna chiede che la separazione venga addebitata al coniuge. I giudici le danno ragione: è mobbing familiare

La sentenza della Corte di Appello di Torino del 21.02.2000 sembra aver aperto la strada ad una nuova tendenza giurisprudenziale volta a riconoscere rilevanza al mobbing in merito al giudizio sull'addebito della separazione.

Nel giudizio di separazione tra S. e T., la Corte di Appello di Torino ha infatti riconosciuto che ripetuti ed intenzionali comportamenti offensivi, denigratori e degradanti, soprattutto se posti in essere in pubblico, ben possono costituire causa di addebito della separazione.

I giudici torinesi hanno testualmente affermato che “i comportamenti dello S. (il marito) erano irrispettosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia di origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell'essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la T. (la moglie) nell'autostima, nell'identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita”.

La Corte di Appello di Torino parlava espressamente di mobbing, prendendo in considerazione “il rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell'ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come *mobbing* - con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”.

La Corte territoriale ha ritenuto che tali comportamenti sono “violatori del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto in generale dall'art. 3 Cost. che trova, nell'art. 29 Cost., la sua conferma e specificazione”, e conclude nel senso che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai

doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e di fedeltà”.

Il mobbing nel contesto delle relazioni familiari

La decisione della Corte di Appello di Torino offre lo spunto per affrontare una tematica attuale e discussa: il mobbing nel contesto delle relazioni coniugali e familiari.

Nell'affrontare il delicato e complesso tema del mobbing, è facile incorrere in una sorta di “sindrome della torre di Babele”, in cui si parla della stessa cosa con linguaggi diversi e in contesti differenziati, ingenerando così incomprensioni e difficoltà interpretative.

La difficoltà maggiore consiste nel fatto che lo specifico tema del mobbing familiare risulta essere ancora poco esplorato non tanto dalla dottrina quanto piuttosto dalla giurisprudenza; con la conseguenza che le delicate questioni della identificazione del fenomeno, della sua dimostrazione in giudizio e degli strumenti di tutela devono necessariamente essere “presi in prestito” dal settore che ha visto nascere il mobbing, e sul quale si sono sinora misurati e confrontati gli interpreti, vale a dire il diritto del lavoro e la tutela del lavoratore.

Il concetto deriva dall'etologia; è stato utilizzato per la prima volta da Konrad Lorenz, per descrivere gli attacchi compiuti da piccoli gruppi di animali contro un proprio simile, allo scopo di estrometterlo dal gruppo o dal nido. Nel 1984, Leymann e Gustavsson esposero in un libro le ripercussioni di chi subisce nel proprio ambiente di lavoro un comportamento ostile e prolungato da parte di colleghi o superiori; nell'opera dei due autori si fornisce per la prima volta una definizione del mobbing come strategia di persecuzione psicologica attuata in un ambiente di lavoro per costringere la vittima in una posizione di debolezza e, nei casi più gravi, per costringerla alle dimissioni.

Preso a prestito dal mondo animale, il fenomeno mobbing compie dunque un “salto di specie”, costituendo qualificazione e descrizione di comportamenti umani. Il fenomeno dunque non può limitarsi al solo contesto lavorativo, ma viene in considerazione in tutte le ipotesi in cui, all'interno di un gruppo, un individuo sia vittima di pressioni e molestie intenzionali e ripetute nel tempo al fine ultimo di estrometterlo dal proprio contesto di appartenenza.

Mobbing coniugale

Ben si può parlare di mobbing, dunque, anche nel contesto delle relazioni familiari, dove sono purtroppo estremamente frequenti comportamenti finalizzati alla delegittimazione di uno dei coniugi e alla estromissione di questo dai processi decisionali riguardanti la famiglia o la prole. In alcuni casi, si arriva a mettere in atto vere e proprie strategie persecutorie nei confronti dell'altro coniuge allo scopo di costringerlo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire ad una separazione consensuale pur di chiudere rapporti coniugali conflittuali dietro cui spesso si celano relazioni extraconiugali.

Queste ipotesi, definite “mobbing coniugale”, non si riscontrano ovviamente in ogni caso di conflittualità coniugale; non tutti i casi di conflittualità personali, connaturali ad ogni coppia, possono essere qualificate come mobbing.

Perché si configuri il fenomeno in esame, infatti, è necessario che sussista un vero e proprio attacco, continuo e intenzionale, di uno dei coniugi nei confronti dell'altro. La condotta mobbizzante è una condotta persecutoria, intenzionale, ripetuta nel tempo, che si prefigge uno scopo preciso attraverso una strategia comportamentale non racchiudibile entro confini rigidi e predeterminati, ma che solitamente si traduce in insulti, provocazioni, rifiuto di collaborazione, imposizione della propria volontà.

Il mobbing coniugale tende a manipolare il comportamento del compagno o della compagna per indurlo a prendere determinate decisioni contrarie alla sua volontà o ad estrometterlo da ogni decisione riguardante la vita familiare. Caratteristiche essenziali sono la chiusura della comunicazione, le critiche, l'assoluta indifferenza nei confronti dei bisogni e del malessere dell'altro.

La reazione del coniuge – vittima è spesso un distacco emozionale, una perdita della propria autostima e della propria fiducia, fino alla presa d'atto dell'impossibilità della prosecuzione della convivenza. I comportamenti tipici del mobbing coniugale possono essere sinteticamente individuati nei seguenti: esternazione reiterata di giudizi offensivi dentro e fuori il nucleo familiare; aperti atteggiamenti di critica e disistima; provocazioni; rifiuto di collaborazione; pressioni a lasciare la casa coniugale.

Mobbing familiare

Accanto al mobbing coniugale, si distingue un mobbing familiare (che spesso rappresenta la logica evoluzione del mobbing coniugale, quando questo è causa di separazione o divorzio), che si attua all'interno della coppia genitoriale.

Il mobbing familiare si esplica nel tentativo di emarginare l'altro coniuge dalle decisioni tipiche dei genitori, mediante minacce, vere e proprie campagne di denigrazione e di legittimazione del ruolo genitoriale, sabotaggi delle frequentazioni con il figlio.

Con l'applicazione della nuova legge sull'affido condiviso, si auspica un arginamento del fenomeno quanto meno in relazione alle ridotte concrete occasioni di esercitare pressioni e ricatti sull'altro genitore.

L'istituto dell'affido monogenitoriale, invece, contribuisce a rendere il fenomeno del mobbing di maggiore gravità ed evidenza. Questo tipo di affidamento dei figli attribuisce infatti al genitore affidatario l'esercizio della potestà genitoriale sui minori, pur riservando ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse. Questo significa che, in pratica, il coniuge affidatario adotta qualsiasi decisione riguardante i minori in disaccordo e spesso anche all'insaputa dell'altro genitore.

E' sconcertante la facilità con cui il genitore affidatario può "mobbizzare" l'altro, il quale risulta praticamente sprovvisto di tutela visto che l'unico strumento di cui dispone è il ricorso al Giudice Tutelare, con tempi di attesa smisurati e nessuna possibilità di intervento concreto.

Senza considerare che i comportamenti posti in atto dal genitore mobbizzante sono spesso subdoli, striscianti, continui ma apparentemente innocui, idonei a minare il ruolo genitoriale nel suo fondamento, ossia nel rapporto con il figlio.

Una delle manifestazioni più frequenti del mobbing familiare è infatti l'attuazione di una vera e propria campagna denigratoria contro l'altro genitore, non solo davanti ad amici e parenti ma anche e soprattutto nei confronti del proprio figlio. A tale denigrazione si accompagna spesso il sabotaggio degli incontri tra genitore e figlio, o anche semplicemente la predisposizione di condizioni e situazioni tali da rendere gli incontri "controllabili" dal genitore affidatario (per la presenza di soggetti terzi, quali parenti, insegnanti, medici) o comunque tali da ostacolare una diretta e profonda comunicazione figlio – genitore non affidatario.

Nella pratica, sono frequenti i casi in cui il genitore affidatario fa in modo che le visite concordate o disposte dal giudice si attuino con modalità tali da ostacolare il rapporto con il minore; ad esempio, la “visita” coincide con impegni extra scolastici come la piscina, il corso di inglese o di danza, in modo che il genitore non affidatario diventa semplicemente l’autista del figlio senza poter trascorrere realmente del tempo con lui e soprattutto senza poter decidere dove e come impiegare il tempo a sua disposizione. In tal modo, il genitore affidatario riesce ad imporre la propria volontà anche nei pochi casi in cui il genitore non affidatario potrebbe decidere autonomamente il modo in cui trascorrere con il proprio figlio il tempo che gli spetta.

Altre volte, spesso ma non necessariamente insinuando il sospetto di molestie, il genitore affidatario si appiglia all’interesse del minore per controllare il rapporto con l’altro genitore, imponendo limiti e cautele al diritto di visita. E tutto questo senza porsi in contrasto con alcuna norma di legge, in quanto il genitore affidatario non fa altro che esercitare i propri diritti anche se a discapito dei diritti dell’altro, il quale non può lamentare alcun comportamento antigiuridico.

Neppure nei casi più gravi, quali ad esempio la sottrazione di minore o il sabotaggio delle visite, il genitore mobbizzato può dirsi tutelato, per le difficoltà del sistema giudiziario ad intervenire in tempi brevi ed in contesti delicati quali quelli delle relazioni familiari.

Nei casi estremi, possono aversi due esiti: la Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la piena adesione e partecipazione del figlio alla campagna denigratoria contro il genitore non affidatario, ovvero la spontanea estromissione di quest’ultimo dalla vita del proprio figlio (analogamente a quanto avviene in ambito lavorativo con le dimissioni volontarie del lavoratore vittima di mobbing). Il “terrore psicologico” attuato dal genitore affidatario sortisce il suo effetto e raggiunge lo scopo: la vittima rinuncia “spontaneamente” ad esercitare il proprio ruolo perché non riesce più a far fronte agli ostacoli, non ha più la forza e la voglia di combattere, rinunciare e dichiararsi sconfitto causa meno dolore che continuare una battaglia infinita.

Il risarcimento del danno

A questo punto occorre interrogarsi sugli strumenti giuridici di cui dispone la vittima di mobbing e soprattutto sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno nonché sui criteri di quantificazione dello stesso. Anche per l’aspetto risarcitorio occorre prendere le mosse dalla tutela del lavoratore e dai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diritti fondamentali della persona; una volta

riconosciuto il fenomeno ed individuata la tipologia di danno risarcibile, è agevole per l'interprete applicare anche al contesto familiare i valori ed i principi costituzionali che hanno rappresentato i criteri guida nell'ambito della tutela del lavoratore.

La vittima di mobbing può subire un danno patrimoniale (nel duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante) e/o non patrimoniale. In quest'ultimo caso, è noto che l'art. 2059 c.c. limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi determinati dalla legge, e che parte della dottrina interpreta tale disposizione non nel senso di limitare la risarcibilità del danno non patrimoniale al solo danno morale da reato, ma nel senso di ritenere risarcibile ogni lesione delle garanzie fondamentali dell'individuo consacrate dalla Costituzione.

Nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, occorre poi meglio specificare ed individuare i concetti di danno biologico e danno esistenziale.

Il danno biologico è una creazione della giurisprudenza, che per molto tempo ha rappresentato una sorta di ampio "contenitore" in cui si facevano confluire tutte le lesioni a diritti fondamentali della persona non diversamente qualificabili. Nato come lesione dell'integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre ricchezza, riconducibile all'art. 2043 c.c. (Corte Costituzionale, sent. n. 184/86), i confini del danno biologico sono stati via via allargati al fine di ricomprendere al suo interno ogni lesione delle attività, delle situazioni e dei rapporti in cui si esplica la personalità umana. Tale esigenza e tendenza espansiva della categoria del danno biologico era resa possibile dalla assenza di una definizione normativa che ne stabilisse in maniera rigida e predeterminata i confini; l'intervento del legislatore ha costretto l'interprete a prendere atto della chiara delimitazione del danno biologico e a ricercare in un'altra direzione la tutela degli aspetti estranei a siffatta delimitazione.

Il d. lgs. 38/00 (in ambito di tutela INAIL) e la l. 57/01 (in tema di circolazione dei veicoli) hanno infatti circoscritto il danno biologico alle sole lesioni all'integrità psico fisica che siano suscettibili di valutazione medico legale della persona, escludendo pertanto dalla sfera di operatività dello stesso tutte le lesioni non supportate da un quadro clinico-nosografico.

L'intervento del legislatore ha dunque portato dottrina e giurisprudenza ad elaborare e ad ampliare la categoria del c.d. danno esistenziale, destinato a comprendere tutte le manifestazioni lesive che in passato venivano qualificate come danno biologico. E' danno esistenziale quello che colpisce la qualità della vita del soggetto, a prescindere dalla specifica tutela del diritto alla salute, che rientra più specificamente nell'area del danno biologico.

Pertanto, qualora la condotta di mobbing avrà prodotto una lesione all'integrità psico fisica della persona suscettibile di valutazione medico legale (ad esempio, come di frequente accade, un grave e patologico stato depressivo), il danno da prendere in considerazione sarà quello biologico; ma se la condotta lesiva avrà colpito anche diritti costituzionalmente protetti, quale ad esempio la dignità, il danno sarà anche, o esclusivamente, esistenziale.

La vittima, pertanto, non è costretta a dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente dimostrare la ricorrenza di una condotta illecita lesiva dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili. Il danno risarcibile potrà pertanto essere patrimoniale, biologico, esistenziale e ovviamente anche morale, nell'ipotesi in cui nella condotta mobbizzante siano rinvenibili comportamenti penalmente rilevanti.

Conclusioni

Il mobbing genitoriale, allo stesso modo e forse ancora più di quello attuato nel contesto lavorativo, rappresenta un grave problema sociale che può e deve essere affrontato con gli opportuni strumenti.

La legge in tema di affidamento condiviso sembra poter dare un notevole aiuto se non all'eliminazione quanto meno all'arginamento del fenomeno, sia favorendo l'accordo tra genitori sia, nei casi di maggiore conflittualità, limitando il notevole potere del genitore "forte" privandolo in gran parte delle concrete occasioni che gli permettono di attuare il comportamento lesivo.

Anche la mediazione familiare potrebbe certamente essere di notevole ausilio nel contenimento del fenomeno; le statistiche dimostrano che nella maggioranza dei casi risolti con la mediazione non si è giunti al punto di porre in essere vere e proprie strategie persecutorie qualificabili come mobbing, e, quando queste si sono verificate, le conseguenze sono state comunque contenute.

Può inoltre essere presa in considerazione, anche se con le dovute perplessità e riserve, l'ipotesi di sanzionare il mobbing familiare come reato contro la persona.

Significativa appare anche la previsione, cui sopra si è fatto cenno, del risarcimento del danno, con la precisazione che spesso il danno biologico è "doppio", in considerazione delle conseguenze che il mobbing provoca anche sui minori.